



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
SEZIONE specializzata in materia di impresa

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva assunta in data

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con il ricorso in riassunzione del 10 gennaio 2018, [REDACTED], in proprio e nella sua qualità di amministratore unico della società [REDACTED] S.r.l., ha chiesto (domanda cautelare già svolta davanti al Tribunale di Rovigo che si è dichiarato incompetente indicando quale competente il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa davanti a cui il procedimento è stato riassunto) che venga ordinato ex art 700 c.p.c a [REDACTED] “già amministratore della [REDACTED] srl di consegnare alla ricorrente Sig.ra [REDACTED] tutta la documentazione di cui all’elenco dell’attestazione di avvenuta consegna da parte del Dott. [REDACTED] (doc. 3) “.

[REDACTED] costituitosi in giudizio non ha contestato il diritto di un amministratore regolarmente nominato – ad ottenere dal precedente amministratore copia di tutta la documentazione richiesta ma, nel caso concreto, ha opposto il rifiuto a consegnarla, assumendo l’invalidità della delibera con cui in data 5 giugno 2017 l’assemblea dei soci di [REDACTED] S.r.l. che lo aveva revocato dalla carica di amministratore unico e che aveva nominato [REDACTED] e ciò, *in primis*, per omessa convocazione del socio [REDACTED] LTD e dello stesso amministratore in carica.

Ha dunque in principalità chiesto che accertata incidentalmente l’invalidità dell’assemblea del 5.06.2017 per difetto di convocazione di un socio nonché dell’amministratore in carica, venisse respinta la richiesta di [REDACTED] di ricevere in consegna la documentazione sociale “*in quanto non è la amministratrice validamente nominata*”.

In subordine ha concluso nel senso della non opposizione alla consegna dei documenti a [REDACTED] qualora fosse stata accertata la regolarità dell’assemblea del 5.06.2017 .

La società [REDACTED] s.r.l. in persona del curatore speciale , ritenuta la ammissibilità di accertamento incidentale di nullità di delibera non direttamente impugnata, la legittimazione del resistente [REDACTED] ad impugnare “*incidentalmente*”



la delibera e infine ritenuto che non vi fosse prova di convocazione del socio [REDACTED] [REDACTED] ha concluso per il rigetto della domanda cautelare.

---

La domanda cautelare va rigettata, essendovi fumus di nullità della delibera del 5.6.2017 con conseguente *fumus* del difetto di titolarità della [REDACTED] (nominata amministratrice con delibera affetta da nullità) a richiedere la consegna della documentazione sociale.

Condivide questo giudice il principio secondo cui l'accertamento incidentale della nullità di una delibera assembleare di s.r.l. è possibile- ancorchè la delibera non sia stata fatta oggetto di impugnazione in via principale- allorchè l'accertamento della nullità, come nel presente caso, sia funzionale alla decisione di altre domande che integrino il *petitum* immediato del giudizio (nello stesso senso si vedano le plurime decisioni del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa, sent.. 30.7.2015, 11.11.2013 ecc..) .

La legittimazione a far valere incidentalmente la nullità spetta poi a chiunque vi abbia interesse e dunque nella fattispecie al [REDACTED], avendone egli interesse essendo la delibera della cui nullità si controverte, la stessa delibera che lo ha revocato dalla carica di amministratore e sostituito con la [REDACTED].

Ciò posto è assorbente il rilievo che l'avviso di convocazione alla [REDACTED] LTD avrebbe dovuto esser spedito alla sede di detta socia sia secondo le disposizioni statutarie (v art.8) sia ex art 2479 bis c.c. nel mentre tenuto conto del doc .5 di parte resistente in ordine alla sede di [REDACTED] LTD e del doc .8 di parte ricorrente, l'avviso non risulta affatto spedito presso la sede di detta socia che non lo ha dunque mai ricevuto. Di qui il *fumus* di nullità della delibera 5.6.2017 ex art 2479 ter c,c per assenza assoluta di informazione al socio [REDACTED] LTD che non è stato fatto oggetto di informativa alcuna sulla data e luogo dell'assemblea. Alla luce di ciò la domanda della [REDACTED] va rigettata; la [REDACTED] va condannata, stante la soccombenza, a rifondere al resistente le spese di lite liquidate come da dispositivo.

Le spese di lite tra la società rappresentata dal curatore speciale e il resistente vengono compensate integralmente stante la difesa della società, adesiva alle conclusioni in via principale del resistente

P.Q.M.

Il giudice

rigetta il ricorso

condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite che liquida in € 2800,00 per competenze professionali oltre spese generali, IVA e cPA come per legge sugli importi assoggettabili

compensa le spese di lite tra la società [REDACTED] s.r.l. rappresentata dal curatore speciale e il resistente

si comunichi

Venezia, 22/07/2018

Il giudice

dott. Liliana Guzzo

